

COMUNE DI BITRITTO

TITOLO 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 01

(AUTONOMIA STATUTARIA)

01. IL COMUNE DI BITRITTO E' ENTE TERRITORIALE DI BASE, DOTATO DI AUTONOMIA POLITICA, POTESTA' STATUTARIA, ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA SECONDO I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E NELL' AMBITO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI VIGENTI.

02. IL PRESENTE STATUTO E' L' ESPRESSIONE DELL' AUTONOMIA STATUTARIA DEL COMUNE DI BITRITTO.

ART. 02

(TERRITORIO E SEDE)

01. IL COMUNE DI BITRITTO COMPRENDE LA PARTE DEL SUOLO NAZIONALE DELIMITATO CON IL PIANO TOPOGRAFICO DI CUI ALL' ARTT. 09 DELLA LEGGE 24.12.1954 , N. 1228 , APPROVATO DALL' ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA.

02. LA SEDE DEL COMUNE E' UBICATA NEL CENTRO ABITATO IN PIAZZA LEONE N. 14 .

ART. 03

(STEMMA)

01. IL COMUNE DI BITRITTO HA UNO STEMMA ED UN GONFALONE PROPRI CHE SONO QUELLI STORICAMENTE IN USO, LA CUI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA E' ALLEGATA AL PRESENTE STATUTO.

02. IL COMUNE FA USO NELLE CERIMONIE UFFICIALI DEL GONFALONE SECONDO QUANTO PREVISTO DAL D.P.C.M. DEL 03 GIUGNO 1986 .

03. LA CONCESSIONE IN USO DELLO STEMMA, NEL RISPETTO DELLA LEGGE, E' DISCIPLINATO DA APPOSITO REGOLAMENTO, E PREVEDE LA DISCIPLINA PER L' UTILIZZO DELLO STESSO DA PARTE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE O RAPPRESENTATIVI DI CITTADINI O INTERESSI DEL COMUNE.

ART. 04

(FINALITA')

01. IL COMUNE RAPPRESENTA, QUALE ENTE ESPONENZIALE DI BASE, TUTTA LA COLLETTIVITA' DI BITRITTO DI CUI CURA GLI INTERESSI IN CONFORMITA' AI VALORI CHE ANIMANO LA CITTADINANZA DI SOLIDARIETA' SOCIALE E DI TUTELA DELLA DIGNITA' UMANA E PERSEGUE LE SEGUENTI FINALITA':

- A) EVITARE IL DEGRADO AMBIENTALE;
- B) CONSEGUIRE IL RAGGIUNGIMENTO DELLA PIENA OCCUPAZIONE, PROMUOVENDO LO SVILUPPO ECONOMICO, ECOLOGICAMENTE SOSTENIBILE, E CONSERVANDO LA VOCAZIONE COMMERCIALE ED ARTIGIANALE;
- C) VALORIZZARE L' AGRICOLTURA.

ART. 05

(PRINCIPI)

01. IL COMUNE SOSTIENE LE FORME DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL POTERE LOCALE MEDIANTE IDONEE FORME DI CONSULTAZIONI; FAVORISCE IL DECENTRAMENTO E LO SVILUPPO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE.

02. IL COMUNE OPERA SECONDO IL PRINCIPIO DELLA EFFICIENZA, DELLA TRASPARENZA E DELLA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA.

03. L' APPARATO BUROCRATICO DEL COMUNE E' ORGANIZZATO SECONDO I PRINCIPI DELLA FUNZIONALITA' E DELLA ECONOMICITA' SULLA BASE DI CRITERI CHE INDIVIDUANO LA RESPONSABILITA' PREMIANO LA CAPACITA' DEGLI ORGANI E DEL PERSONALE IN REGIME DI SEPARAZIONE TRA COMPETENZE TECNICHE E CARICHE POLITICHE.

ART. 06

(FUNZIONI)

01. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI PROPRIE CHE GLI SONO ATTRIBUITE DALLA LEGGE, LE FUNZIONI STATALI E QUELLE DELEGATE DA ALTRI ENTI TERRITORIALI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI E DELLO SPIRITO DELLA CARTA COSTITUZIONALE, DELLA NORMATIVA VIGENTE E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

02. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI STATALI CON COMPETENZA ED ECONOMICITA' UTILIZZANDO LE RISORSE ALL'UOPO TRASFERITE.

03. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, PRESIEDE ALL'ESERCIZIO DI TALI FUNZIONI PROVVEDENDO ALL'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI SUA COMPETENZA IN MATERIA.

ART. 07

RAPPORTI CON ALTRI ENTI

01. IL COMUNE, INOLTRE, CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI, ALLA FORMAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI PIANI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DEGLI ALTRI ENTI NEI MODI STABILITI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI O DA APPOSITE CONVENZIONI.

TITOLO 02

ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

CAPO 01

IL CONSIGLIO COMUNALE

SEZIONE 01

DISCIPLINA DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 08

FUNZIONI E LAVORI DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI POLITICA AMMINISTRATIVA, DI CONTROLLO E DI AUTORGANIZZAZIONE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LA POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI SECONDO I PRINCIPI, MODALITA' E PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELL'APPOSITO REGOLAMENTO RIGUARDANTE IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI.

03. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI IL CONSIGLIO PRIVILEGIA, DI MASSIMA, IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, CON

L'INDICAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE NONCHE' DELLE RISORSE ALL'UOPO NECESSARIE E DELLE RELATIVE MODALITA' DI FINANZIAMENTO.

ART. 09

ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. LA LEGGE DISCIPLINA L'ELEZIONE E DA DURATA DEL CONSIGLIO COMUNALE NONCHE' IL NUMERO DEI CONSIGLIERI E LE CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA' E DECADENZA.

02. LO STESSO CONSIGLIO COMUNALE VERIFICA LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DECADENZA ED OGNI ALTRA QUESTIONE RELATIVA ALLO STATUS DI CONSIGLIERE.

03. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE E, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.

04. IL CONSIGLIO DURA IN CARICA SINO ALL'ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI.

05. I CONSIGLIERI CESSATI DALLA CARICA PER EFFETTO DELLO SCIoglIMENTO DEL CONSIGLIO CONTINUANO AD ESERCITARE GLI INCARICHI ESTERNI AD ESSI EVENTUALMENTE ATTRIBUITI SINO ALLA NOMINA DEI SUCCESSORI.

ART. 10

(NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO)

01. LE NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO, SECONDO QUANTO DISPONE IL PRESENTE STATUTO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO E PRESIDUTO DAL SINDACO O DAL SUO SOSTITUTO, NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO. FINO ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E NEL CASO DI DIMISSIONI O DECADENZA DELLO STESSO, LA CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO SONO EFFETTUATE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO IN SEDUTA ORDINARIA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE E DELLO STATUTO. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE CONTENENTE LE DATE E L'ORDINE DEL GIORNO DEVE ESSERE CONSEGNATO AI CONSIGLIERI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO IN SEDUTA STRAORDINARIA QUANDO SIA RICHIESTO DALLA GIUNTA O DA ALMENO UN QUINTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI. L'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DEVE ESSERE RIUNITA ENTRO VENTI GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA E L'AVVISO DI CONVOCAZIONE CONTENENTE LE DATE E L'ORDINE DEL GIORNO DEVE ESSERE CONSEGNATO AI CONSIGLIERI NEI TERMINI DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO

03 .

05. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO D'URGENZA, NEI MODI E TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO, QUANDO L'URGENZA SIA DETERMINATA DA MOTIVI RILEVANTI ED INDILAZIONABILI. IL TERMINE DI CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE PREVISTI DAL PUNTO 03 DEL PRESENTE ARTICOLO, FERMO RESTANTI LE FORME E MODALITA' NELLO STESSO ARTICOLO

INDICATE, E' RIDOTTO A 24 ORE.

06. ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE, COADIUVATO DAL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PREPOSTO PER LA REDAZIONE DEI VERBALI DELLE ADUNANZE, SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 11

(ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE)

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVE ESSERE AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO INSIEME ALL'ORDINE DEL GIORNO E DEVE ESSERE DATA ADEGUATA PUBBLICITA' ALMENO 24 ORE PRIMA DELLA SEDUTA.

02. L'ORDINE DEL GIORNO VIENE REDATTO DAL SINDACO.

03. IL CONSIGLIO NON PUO' DISCUTERE E DELIBERARE SU ARGOMENTI CHE NON SIANO ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

ART. 12

(PUBBLICITA' DELLE SEDUTE)

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE IN QUALI CASI IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SEDUTA SEGRETA ED IN QUALI CASI PUO' AVERSI LA PARTECIPAZIONE DI ESPERTI IN MATERIE AMMINISTRATIVE E/O TECNICHE.

ART. 13

(VOTO PALESE E SEGRETO)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE VOTA IN MODO PALESE, ED ESCLUSIONE DELLE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, NONCHE' DI ALTRE DELIBERAZIONI OVE SIA PREMINENTE, A GIUDIZIO DEL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA ANCHE DI UN SOLO MEMBRO DEL CONSIGLIO, L'ESIGENZA DI TUTELARE LE RISERVATEZZA OPPURE LA LIBERTA' DI ESPRESSIONE DELLE CONVINZIONI ETICHE O MORALI DEL CONSIGLIERE.

ART. 14

(MAGGIORANZA RICHIESTA PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE)

01. LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN PRIMA CONVOCAZIONE SONO VALIDAMENTE COSTITUITE QUANDO E' PRESENTE LA META' DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

02. IN SECONDA CONVOCAZIONE, CHE HA LUOGO IN ALTRO GIORNO, LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO SONO VALIDE, PURCHE' INTERVENGANO ALMENO SEI CONSIGLIERI.

ART. 15

(MAGGIORANZE RICHIESTE PER L'APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI)

01. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO APPROVATE SE OTTENGONO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI SALVO CHE SIANO RICHIESTE MAGGIORANZE QUALIFICATE, E TENUTO CONTO DELLE DISPOSIZIONI SUGLI ASTENUTI.

ART. 16

(ASTENUTI E SCHEDE BIANCHE E NULLE)

01. I CONSIGLIERI CHE DICHIARANO DI ASTENERSI NON SI CONSIDERANO NEL NUMERO DEI VOTANTI AI FINI DEL QUORUM FUNZIONALE, FERMO RESTANDO CHE SI COMPUTANO NEL QUORUM STRUTTURALE, AI FINI DELLA VALIDITA' DELLE SEDUTE. NEL CASO DI VOTAZIONE SEGRETA LE SCHEDE BIANCHE E NULLE NON VANNO COMPUTATE AL FINE DEL QUORUM FUNZIONALE.

ART. 17

(CONSIGLIERE ANZIANO)

01. IN OGNI CASO IN CUI LA LEGGE, LO STATUTO DI REGOLAMENTI FACCIANO RIFERIMENTO AL CONSIGLIERE ANZIANO, SI INTENDE COLUI IL QUALE HA RIPORTATO LA CIFRA INDIVIDUALE DI VOTI PIU' ALTA, COSTITUITA DAI VOTI DI LISTA AUMENTATA DEI VOTI DI PREFERENZA, E IN CASO DI PARITA' DI VOTI IL PIU' ANZIANO DI ETA', TENUTO CONTO ANCHE DELL'ORA, IN CASO DI PARI DATA DI NASCITA.

SEZIONE 02

I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 18

(DIRITTI E POTERI DEI CONSIGLIERI) INERISCONO AL MANDATO DI CIASCUN CONSIGLIERE:

01. IL DIRITTO DI INIZIATIVA DELIBERATIVA. TALE DIRITTO E' ESERCITATO PER LE MATERIE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO.

02. LA PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI E LE ALTRE FORME DI INTERVENTO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

03. IL DIRITTO DI OTTENERE DA TUTTI GLI ORGANI ED UFFICI COMUNALI LE INFORMAZIONI ED I DOCUMENTI NECESSARI PER ESPLETARE IL LORO MANDATO.

04. PER L'ESERCIZIO DEI LORO DIRITTI E POTERI I CONSIGLIERI COMUNALI POSSONO CHIEDERE L'AUSILIO TECNICO DEL SEGRETARIO COMUNALE E/O DEL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI DI COMPETENZA.

05. IL REGOLAMENTO DISCIPLINERA' LE FORME E I MODI PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI E DEI POTERI DEI CONSIGLIERI.

ART. 19

(DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI)

01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE HA IL DOVERE DI ESERCITARE IL PROPRIO MANDATO PER PROMUOVERE IL BENESSERE DELL'INTERA COMUNITA' LOCALE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI DELLE QUALI SIANO MEMBRI.

03. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 20

(GRUPPI CONSILIARI)

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO, DANDONE COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI DELLA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI INDIVIDUALI SOMMATI A QUELLI DI LISTA. IL REGOLAMENTO PREVEDERA' LA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

ART. 21

(DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI)

01. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE SONO PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO.

02. LE DIMISSIONI, UNA VOLTA PRESENTATE, SONO IRREVOCABILI E PRODUCONO EFFETTO DAL MOMENTO DELL'ACQUISIZIONE AL PROTOCOLLO GENERALE DEL COMUNE.

03. LE DIMISSIONI POSSONO ESSERE PRESENTATE ANCHE DURANTE LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE. IN TAL CASO, DOVRANNO ESSERE VERBALIZZATE E PRODUCONO EFFETTO DA TALE MOMENTO.

ART. 22

(DECADENZA)

01. I CONSIGLIERI CHE NON INTERVENGONO A TRE SEDUTE CONSECUTIVE, SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI RESI IN FORMA SCRITTA, SONO DICHIARATI DECADUTI.

02. SONO, ALTRESI', DICHIARATI DECADUTI I CONSIGLIERI IMPUTATI DI UNO DEI REATI PREVISTI DALLA LEGGE 13.09.1982 , N. 646 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, O SOTTOPOSTI A MISURE DI PREVENZIONE O DI SICUREZZA.

ART. 23

(COMMISSIONI)

01. IL CONSIGLIO PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI O TEMPORANEE.

02. IL REGOLAMENTO NE DISCIPLINA IL NUMERO, LE COMPETENZE, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE, NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE ALLA RAPPRESENTATIVITA' DEI GRUPPI POLITICI PRESENTI IN CONSIGLIO.

03. LE COMMISSIONI PERMANENTI PROVVEDONO ALL'ESAME DEGLI ATTI DA SOTTOPORRE ALLA APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO E AD ESPRIMERE PARERI CONSULTIVI SUGLI STESSI SECONDO LE MODALITA' ED I TEMPI STABILITI NELL'APPOSITO REGOLAMENTO.

04. LE COMMISSIONI TEMPORANEE POSSONO ESSERE COSTITUITE, SU PROPOSTA DI ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, ALLO SCOPO DI ESAMINARE MATERIE RELATIVE A QUESTIONI CHE IL CONSIGLIO RITERRA' OPPORTUNO DI VOLTA IN VOLTA SOTTOPORRE AL LORO APPROFONDIMENTO PERCHE' NE RIFERISCANO PIU' COMPIUTAMENTE AL CONSIGLIO PRIMA

DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DEFINITIVO.

CAPO 02

LA GIUNTA COMUNALE

SEZIONE 01

FORMAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ART. 24

(COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA)

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA SEI ASSESSORI SCELTI TRA I COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, TRANNE IL CASO DI DIMISSIONI DI SINGOLI O DI META' DEL COLLEGIO O DEL SINDACO, RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

ART. 25

(DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI)

01. I DOCUMENTI PROGRAMMATICI PREVISTI DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, COMPRENDENTI LA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO, VICE SINDACO E DI ASSESSORE, DEVONO ESSERE DEPOSITATI, A CURA DI UNO DEI CONSIGLIERI SOTTOSCRITTORI, PRESSO L'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE ALMENO OTTO GIORNI LIBERI PRIMA DELLA DATA DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE FISSATA PER L'ELEZIONE.

02. CIASCUN CONSIGLIERE PUO' PRENDERE VISIONE ED OTTENERE COPIA DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

03. QUALORA NEL MOMENTO DEL DEPOSITO DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO IL CONSIGLIO COMUNALE NON SIA STATO ANCORA CONVOCATO, IL SEGRETARIO COMUNALE NE CHIEDE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIERE ANZIANO LA CONVOCAZIONE, PER LA QUALE SI DEVONO LASCIARE ALMENO CINQUE GIORNI.

ART. 26

ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

01. L'ASSEMBLEA PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

02. I CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO ESPONGONO IL LORO DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SEGUENDO L'ORDINE DI DEPOSITO DELLO STESSO PRESSO IL SEGRETARIO COMUNALE.

03. DOPO L'ESPOSIZIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI VIENE APERTO IL DIBATTITO.

04. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E, COMUNQUE, SEGUENDO LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 34 DELLA L. 142/90 .

05. NEL CASO DI MANCATA ELEZIONE, TRA UNA CONVOCAZIONE E QUELLA SUCCESSIVA DEVE INTERCORRERE UN TERMINE NON INFERIORE A SETTE GIORNI.

06. EVENTUALI NUOVI DOCUMENTI PROGRAMMATICI DEVONO ESSERE PRESENTATI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SUCCESSIVA SEDUTA, CON LE MODALITA' DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO.

ART. 27

(FORMA DI PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI)

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI VANNO PRESENTATE AL CONSIGLIO COMUNALE. LA COMUNICAZIONE VIENE FATTA PER ISCRITTO E LE DIMISSIONI SI CONSIDERANO PRESENTATE NEL MOMENTO IN CUI LA COMUNICAZIONE SIA ACQUISITA AL PROTOCOLLO COMUNALE.

02. LE DIMISSIONI POSSONO ANCHE ESSERE COMUNICATE ORALMENTE NEL CORSO DI UNA SEDUTA DEL CONSIGLIO E SI CONSIDERANO PRESENTATE IL GIORNO STESSO.

03. NEL CASO PREVISTO DEL COMMA PRECEDENTE LE DIMISSIONI VENGONO VERBALIZZATE DAL SEGRETARIO.

ART. 28

ELEZIONI A SEGUITO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA

01. IN OGNI CASO DI DECADENZA DELLA GIUNTA, IL CONSIGLIERE ANZIANO ENTRO DIECI GIORNI CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.

02. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRIMA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.

SEZIONE 02

ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

ART. 29

(ATTRIBUZIONE DELLA GIUNTA)

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A CONTENUTO GENERALE O AD ALTA DISCREZIONALITA', NONCHE' TUTTI GLI ATTI CHE PER LORO NATURA DEBONO ESSERE ADOTTATI DA ORGANO COLLEGIALE E NON RIENTRINO NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO.

02. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI NEI QUALI SIA INDICATO LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI, I MEZZI IDONEI DEI CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI ALTRI UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVI LORO ATTRIBUITI DALLA LEGGE, DALLA STATUTO E DAL REGOLAMENTO.

03. IL REGOLAMENTO, NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DELLO STATUTO, DISCIPLINA MODI E TEMPI OPERATIVI DELLA GIUNTA PER LO SVOLGIMENTO DELLE SUE ATTRIBUZIONI.

ART. 30

(ADUNANZE E DELIBERAZIONI)

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO CHE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO SULLA BASE DELLE PROPOSTE PERVENUTEGLI.

02. LE RIUNIONI DI GIUNTA NON SONO PUBBLICHE, PERO', AD ESSE POSSONO PARTECIPARE ESPERTI, TECNICI E RESPONSABILI DELLA DIREZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI E CONSIGLIERI INCARICATI, INVITATI DAL PRESIDENTE, PER RIFERIRE SU PROBLEMI PARTICOLARI.

03. SI APPLICANO ALLA GIUNTA LE DISPOSIZIONI DETTATE DALLO STATUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, CIRCA LE MAGGIORANZE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE, PER L'APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ED IL COMPUTO DEGLI ASTENUTI E DELLE SCHEDE BIANCHE E NULLE.

04. PER QUANTO RIGUARDA LE MODALITA' DELLA VOTAZIONE, DI REGOLA, QUESTA E' IN FORMA PALESE, A MENO CHE IL SINDACO O UN ASSESSORE RICHIEDA LA VOTAZIONE SEGRETA.

05. ALLE RIUNIONI DI GIUNTA PARTECIPA DI DIRITTO IL SEGRETARIO COMUNALE CHE CURA LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE, A MENO CHE NON SI TROVI IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'. IN TAL CASO ASSUME LA FUNZIONE L'ASSESSORE PIU' GIOVANE.

06. LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SONO SOTTOSCRITTE DAL SINDACO E DAL SEGRETARIO. NELLE DELIBERAZIONI VIENE FATTA MENZIONE DI EVENTUALI PARERI DISSENZIENTI.

07. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO CHE NE DISCIPLINA ANCHE L'ATTIVITA'.

CAPO 03

IL SINDACO

ART. 31

(FUNZIONI DEL SINDACO)

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESPLICA I COMPITI ATTRIBUITIGLI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI. PROMUOVE E COORDINA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E RAPPRESENTA IL COMUNE.

02. HA COMPETENZE E POTERI DI INDIRIZZO, VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI ED ESECUTIVE.

03. L'ELEZIONE, L'INCOMPATIBILITA', LO STATUS, LE CAUSE DI CESSAZIONE DEL SINDACO SONO STABILITE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO.

04. L'APPOSITO REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI STABILISCE, SULLA BASE DELLA LEGGE E DEI PRINCIPI DEL PRESENTE STATUTO, LE ATTRIBUZIONI SPECIFICHE ASSEGNATE AL SINDACO.

05. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

ART. 32

(SOSTITUTO DEL SINDACO)

01. IL VICESINDACO, CON FUNZIONI DI SOSTITUTO IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO, E' L'ASSESSORE A TALE CARICA INDIVIDUATO NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISTO DALL' ARTT. 25 DEL PRESENTE STATUTO.

02. NEI CASI DI IMPEDIMENTO, DI ASSENZA E DI MANCANZA DEL VICESINDACO, IL

SINDACO E' SOSTITUITO DA UN ASSESSORE, A PARTIRE DAL PIU' ANZIANO IN ORDINE DI ETA', TENENDO CONTO ANCHE DELL'ORA, IN CASO DI PARI DATA DI NASCITA.

03. NEL CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEGLI ASSESSORI, LE FUNZIONI DEL SINDACO SONO SVOLTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 33

INCARICHI E DELEGHE AGLI ASSESSORI

01. GLI ASSESSORI COMUNALI SVOLGONO IL LORO MANDATO COLLEGIALMENTE.

02. IL SINDACO ATTRIBUISCE AGLI ASSESSORI COMUNALI INCARICHI, FUNZIONI E COMPETENZE, IN ORDINE A PARTICOLARI MATERIE, AL FINE DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO VERSO I RESPONSABILI DELLA DIREZIONE DI UFFICI E SERVIZI, IN RELAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI DELIBERATI DAL CONSIGLIO COMUNALE E DALLA GIUNTA MUNICIPALE, E PER VERIFICARE CHE L'AZIONE AMMINISTRATIVA COMPLESSIVA DI CIASCUN SETTORE SIA IMPRONTATA ALLA MASSIMA EFFICIENZA ED EFFICACIA.

CAPO 04

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 34

(ASTENSIONE OBBLIGATORIA)

01. IL SINDACO E I MEMBRI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DEVONO ASTENERSI DAL PARTECIPARE ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI INTERESSI PROPRI, DEL CONIUGE E DI LORO PARENTI O AFFINI SINO AL QUARTO GRADO.

02. L'OBBLIGO DI ASTENSIONE COMPORTA QUELLO DI ALLONTANARSI DAL LUOGO DELLA RIUNIONE DURANTE IL TEMPO DEL DIBATTITO E DELLA VOTAZIONE.

03. L'ASTENUTO NON E' COMPUTATO TRA I PRESENTI AI FINI DELLA VALIDITA' DELLA SEDUTA.

04. LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI SI APPLICANO ANCHE AL SEGRETARIO COMUNALE.

TITOLO 03

UFFICI PERSONALE

CAPO 01

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

ART. 35

(PRINCIPI ORGANIZZATIVI E ORGANI BUROCRATICI)

01. L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEL COMUNE SI INFORMA A CRITERI DI PRODUTTIVITA', IMPARZIALITA', ECONOMICITA', EFFICACIA ED EFFICIENZA.

02. IL COMMA ORGANIZZA LA PROPRIA ATTIVITA' IMPOSTANDO GLI UFFICI ED I SERVIZI IN AREE FUNZIONALI.

03. CIASCUNA AREA UTILIZZA AUTONOMAMENTE I MEZZI ASSEGNATI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI ELETTIVI, SECONDO CRITERI DI ECONOMICITA'.

04. IL RESPONSABILE DELL'AREA, NEL RISPETTO DELLA PROFESSIONALITA' DEI

DIPENDENTI, NE ORGANIZZA IL LAVORO, SECONDO CRITERI DI EFFICIENZA.

05. LE AREE, COORDINATE DAL SEGRETARIO, COLLABORANO RECIPROCAMENTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI COMUNI, ANCHE COSTITUENDO UNITA' SPECIALI PER PROGETTI DETERMINATI.

06. LA SPECIFICA ORGANIZZAZIONE DI CIASCUNA AREA IN SERVIZI ED UNITA' OPERATIVE E' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA STABILITI.

ART. 36

(UFFICIO ORGANIZZAZIONE)

01. E' ISTITUITO UN UFFICIO ORGANIZZAZIONE CON COMPITI DI PRATICA ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DEI SERVIZI E VERIFICA DELL'ANDAMENTO DEGLI STESSI. ESSO HA L'OBBLIGO DI RIUNIRSI CON FREQUENZA POSSIBILMENTE MENSILE. E' PRESIDUTO DAL SEGRETARIO COMUNALE E COMPOSTO DA TUTTI I RESPONSABILI DELLE AREE FUNZIONALI. DELLE RIUNIONI SI REDIGE UN VERBALE DA TRASMETTERE AL SINDACO E ALLA GIUNTA. ALL'UFFICIO ORGANIZZAZIONE POSSONO ESSERE AFFIDATI DALLA GIUNTA SPECIFICI COMPITI E PROGETTI.

ART. 37

SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE, CHE NE DISCIPLINA STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI, E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSUME LA DIREZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

02. ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' DI INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTE DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO, SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE.

03. ALLO STESSO ORGANO SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRAINTENDENZA E COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE, DEL PRESENTE STATUTO E DEI REGOLAMENTI.

04. ESERCITA, OLTRE A QUELLI PREVISTI DAI PRECEDENTI COMMA, LE ALTRE FUNZIONI STABILITE DAL REGOLAMENTO E, IN PARTICOLARE, LE SEGUENTI:

A) ROGA I CONTRATTI NELL'INTERESSE DEL COMUNE;

B) PRESIEDE LE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO ED HA LA RESPONSABILITA' DELLE PROCEDURE DI APPALTO E CONCORSO;

C) ASSICURA, ADOTTANDO I PROVVEDIMENTI NECESSARI, L'APPLICAZIONE DA PARTE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELLE NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO;

D) ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI PER GARANTIRE IL DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI E DEI CITTADINI AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI E DISPONE IL RILASCIO DELLE COPIE SECONDO LE NORME DI REGOLAMENTO;

E) HA POTERE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTESTAZIONE PER TUTTI GLI ATTI DEL

COMUNE;

F) ADOTTA GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI A RILEVANZA ESTERNA, CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE SUE COMPETENZE, SECONDO IL REGOLAMENTO.

05. IL SEGRETARIO COMUNALE, PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, SI AVVALE DELLE STRUTTURE, DEI SERVIZI E DEL PERSONALE COMUNALE.

ART. 38

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

01. IL VICE SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA LE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO COMUNALE, COADIUVANDOLO E SOSTITUENDOLO IN TUTTI I CASI DI VACANZA, ASSENZA O IMPEDIMENTO, CON ESCLUSIONE DELLE FUNZIONI DI CUI ALL' ARTT. 51 DELLA LEGGE N. 142/90 , NONCHE' QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE SUL NOTARIATO.

02. L'INCARICO PREDETTO E' ATTRIBUITO AL DIPENDENTE DI LIVELLO APICALE PREPOSTO ALLA DIREZIONE DELL'AREA FUNZIONALE AMMINISTRATIVA COMPREDENTE GLI UFFICI E I SERVIZI DI SEGRETERIA COMUNALE.

ART. 39

(RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI)

01. I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEBONO ESSERE PROFESSIONALMENTE IDONEI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI DIREZIONE, DEBONO POSSEDERE LA PROFESSIONALITA' SPECIFICA RICHIESTA PER LA DIREZIONE DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA CONSIDERATA ED AVERE ATTITUDINE ALLA DIREZIONE ED AL COORDINAMENTO, DIMOSTRANDO CAPACITA' DI PROMUOVERE ED INCENTIVARE L'ATTIVITA' DEI COLLABORATORI, DI PROGRAMMARE SISTEMATICAMENTE L'ATTIVITA' DELLA STRUTTURA ALLA QUALE SONO PREPOSTI, OLTRE ALLA CAPACITA' PROGETTUALE E DI PROMOZIONE DEL LAVORO DI GRUPPO, COINVOLGENDO TUTTI GLI OPERATORI NELLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI E DELL'ATTIVITA'; SENSIBILITA' DI CORRISPONDERE ALLA DOMANDA SOCIALE. SONO RESPONSABILI DEI RISULTATI POSITIVI E NEGATIVI CONSEGUITI DALLE STRUTTURE CHE DIRIGONO.

02. LA NOMINA E LA PREPOSIZIONE AGLI UFFICI PRESUPPONE L'EFFETTIVO ACCERTAMENTO DEI REQUISITI INDICATI.

03. DETTI ACCERTAMENTI, UNITAMENTE AL GIUDIZIO DEL SEGRETARIO COMUNALE SARANNO TENUTI IN CONSIDERAZIONE IN SEDE DI MOBILITA' INTERNA, FERMO RESTANDO LE ALTRE CONDIZIONI PREVISTE DAI CONTRATTI.

ART. 40

RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE E DEI RESPONSABILI DELLA DIREZIONE DI UFFICI E SERVIZI

01. OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO COMUNALE DEVE RIPORTARE, IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, RISPETTIVAMENTE IL PARERE DEL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI INTERESSATI E DEL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA, NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA'. TALI PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE.

02. NEL CASO IN CUI IL COMUNE, TEMPORANEAMENTE, NON ABBAIA FUNZIONARI

RESPONSABILI DEI SERVIZI, IL PARERE E' ESPRESSO DAL SEGRETARIO COMUNALE IN RELAZIONE ALLE SUE COMPETENZE.

03. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 RISPONDONO IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PARERI ESPRESSI.

CAPO 02

SERVIZI

ART. 41

(UFFICI E SERVIZI)

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE DEL COMUNE E' DEL TIPO FUNZIONALE, DA MODELLARSI SULLA BASE DELLE EFFETTIVE ATTIVITA' DELL'ENTE.

02. AD ESSA E' ASSICURATA LA MASSIMA FLESSIBILITA' AL FINE DI AGEVOLARE LA MIGLIORE UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE NELLA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI, DEI PROGETTI E DEGLI OBIETTIVI CHE L'AMMINISTRAZIONE SI PREFIGGE, NONCHE' QUELLA APERTURA INDISPENSABILE PER FAVORIRE APPORTI ESTERNI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE NECESSARIA PER RENDERE L'AZIONE AMMINISTRATIVA PIU' EFFICIENTE ED EFFICACE ED, INFINE, L'INTEGRAZIONE, FRA I VARI SERVIZI ED UFFICI, NECESSARIA AL PERSEGUIMENTO SECONDO LA LOGICA UNITARIA, DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA', E DELL'UNITARIETA' DI INTERVENTO DEI VARI ORGANISMI INTERESSATI AL PROGRAMMA MEDESIMO.

03. APPOSITO REGOLAMENTO POTRA' PREVEDERE INIZIATIVE PER LA VERIFICA E I CONTROLLI DURANTE LE FASI OPERATIVE DEL PROCESSO REALIZZATORE DI UN PROGRAMMA.

ART. 42

(PERSONALE)

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BITRITTO VALORIZZA LA RISORSA UMANA COME FATTORE A BASE DEL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E COME CONDIZIONE ESSENZIALE PER LA INCISIVITA' ED EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. LO STATUS GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI SONO DISCIPLINATI DALLA NORMATIVA STATALE VIGENTE, DEL CONTRATTO DI SETTORE ADOTTATO NELLE FORME PREVISTE DALLA "LEGGE QUADRO SUL PUBBLICO IMPIEGO" E DAL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE.

03. LA PRESA D'ATTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI DI SETTORE COSTITUISCE ATTO DOVUTO E COMPORTA LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE.

ART. 43

COMMISSIONE DI DISCIPLINA

01. E' ISTITUITA PRESSO IL COMUNE UNA COMMISSIONE DI DISCIPLINA COMPOSTA DAL SINDACO (O DA UN SUO DELEGATO), DAL SEGRETARIO E DA UN DIPENDENTE, DESIGNATO OGNI ANNO DAL PERSONALE A SEGUITO DI CONSULTAZIONE DIRETTA, SECONDO LE MODALITA' STABILITE NEL REGOLAMENTO

ORGANICO, CHE DISCIPLINA ANCHE IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE.

ART. 44

(SERVIZI PUBBLICI)

01. PER LA PRODUZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI, IL COMUNE SI AVVALE DI PROPRIE STRUTTURE O DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

02. ESSO POTRA' UTILIZZARE TUTTI GLI ISTITUTI MESSI A DISPOSIZIONE DALLA LEGGE E CIOE':

A) GESTIONE IN ECONOMIA;

B) GESTIONE IN CONCESSIONE A TERZI;

C) GESTIONE A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE;

D) GESTIONE A MEZZO SOCIETA' PER AZIONI TRA L'ENTE E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI;

E) ALTRE FORME PREVISTE DALL'ORDINAMENTO (APPALTI, CONCESSIONI, ECC.).

03. IL CONSIGLIO COMUNALE DOVRA' OPERARE LA SCELTA DELLA FORMA GESTIONALE, OLTRE CHE NEL RISPETTO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE, SULLA BASE DEI SEGUENTI CRITERI:

- DIMENSIONE E NATURA DEL SERVIZIO;

- RAGIONI TECNICHE;

- RAGIONI ECONOMICHE;

- OPPORTUNITA' SOCIALE.

04. GLI ATTI COSTITUTIVI DI AZIENDA, SOCIETA' E ISTITUZIONI NONCHE' LE NOMINE DI PROPRI RAPPRESENTANTI O DI AMMINISTRATORI DEVONO ESSERE APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, NEL RISPETTO DELLE NORME E PROCEDURE PREVISTE DALLA LEGGE.

TITOLO 04

FINANZE E CONTABILITA'

ART. 45

(CONTROLLO INTERNO)

01. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO DI GESTIONE E DI EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL'UFFICIO DEI REVISORI DEI CONTI, SPECIFICANDO LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA, NEL RISPETTO DELLA LEGGE, DEI PRINCIPI CIVILISTICI CONCERNENTI IL CONTROLLO DELLA SOCIETA' PER AZIONI E DEL PRESENTE STATUTO.

03. IL REGOLAMENTO, INOLTRE, INDIVIDUERA' FORME E PROCEDURE PER UN CORRETTO ED EQUILIBRATO RACCORDO OPERATIVO-FUNZIONALE TRA LA SFERA DI ATTIVITA' DEL REVISORE E QUELLA DEGLI ORGANI, DEL SEGRETARIO E DEGLI UFFICI DELL'ENTE.

ART. 46

(REVISORE DEI CONTI)

01. IL REVISORE DEI CONTI, OLTRE A POSSEDERE I REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME ALL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, DEVE POSSEDERE QUELLI DI ELEGGIBILITA' FISSATI DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE A

CONSIGLIERE COMUNALE E NON RICADERE NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA STESSA O DA QUELLI PREVISTI DA CODICE CIVILE. SI PROCEDERA' ALLA NOMINA DEI REVISORI SECONDO LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE.

02. IL REGOLAMENTO POTRA' PREVEDERE ULTERIORI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E DOVRA' DISCIPLINARE LE MODALITA' DI REVOCA E DI DECADENZA, TENENDO PRESENTE LE NORME DEL CODICE CIVILE RELATIVE AI SINDACI DELLE S.P.A. .

ART. 47

(CONTROLLO DI GESTIONE)

01. IL REGOLAMENTO DOVRA' INDIVIDUARE METODI, INDICATORI E PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DEI RISULTATI CONSEGUITI RISPETTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

02. NELLA COSTRUZIONE DEI SUINDICATI MISURATORI DOVRANNO ESSERE TENUTI PRESENTI GLI SCOPI DELL' ACCERTAMENTO PERIODICO CHE POSSONO COSI' SINTETIZZARSI:

A) LA CONGRUITA' DELLE RISULTANZE RISPETTO ALLE PREVISIONI;

B) LA QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEI COSTI SOSTENUTI PER LA VERIFICA DI COERENZA CON I PROGRAMMI APPROVATI;

C) IL CONTROLLO DI EFFICACIA ED EFFICIENZA DELL' ATTIVITA' AMMINISTRATI SVOLTA;

D) L' ACCERTAMENTO DEGLI EVENTUALI SCARTI NEGATIVI FRA PROGETTATO E REALIZZATO ED INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE RESPONSABILITA'.

ART. 48

(REGOLAMENTO DEI CONTRATTI)

01. L' ATTIVITA' NEGOZIALE DEL COMUNE E' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO, ADOTTATO IN CONFORMITA' DELLA NORMATIVA C.E.E. , STATALE E REGIONALE VIGENTE, SECONDO I PARAMETRI DELLA TRASPARENZA E DELLA ECONOMICITA'.

TITOLO 05

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

ART. 49

COOPERAZIONE

01. IL COMUNE, PER CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI DI INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, PUO' FAR RICORSO A MODULI ED ISTITUTI

PREVISTI DALLA LEGGE ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESE DI COOPERAZIONE DI CUI AI SUCCESSIVI ARTICOLI.

ART. 50

(CONVENZIONI)

01. IL COMUNE, PER L' ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI EDI ALTRI

SERVIZI, PUO' PROMUOVERE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L' ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI E LORO ENTI

STRUMENTALI.

02. PER LA REALIZZAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA, IL COMUNE PUO' STIPULARE APPOSITE CONVENZIONI, CHE DOVRANNO ESSERE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI ASSEGNATI, CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 51

(CONSORZI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI STATUTARI E DELLA LEGGE, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DI CONSORZI TRA ENTI PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPREDITORIALE.

02. ANALOGA INIZIATIVA POTRA' ESSERE INTRAPRESA QUANDO, PER ECONOMIA DI SCALA, NON SIA CONVENIENTE L'ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE E NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE PREVISTE NELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

03. L'APPOSITA CONVENZIONE E' APPROVATA DAL CONSIGLIO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI ASSEGNATI UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

04. LA CONVENZIONE CONTERRA' GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE, NONCHE' QUELLO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NELL'ALBO PRETORIO DEGLI ENTI CONTRAENTI; MENTRE LO STATUTO DEVE DISCIPLINARE L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE, SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILI.

05. AL CONSORZIO PUO' ESSERE AFFIDATA LA GESTIONE DI UNA PLURALITA' DI SERVIZI; IN TAL CASO IL CONSORZIO ASSUMERE IL CARATTERE POLIFUNZIONALE.

ART. 52

(ACCORDI DI PROGRAMMA)

01. NELLA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE RICHIEDANO PARTICOLARI E COMPLESSI PROCEDIMENTI PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, IL COMUNE PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE DOVRA' PREVEDERE:

A) MODALITA', TEMPI E FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI;

B) TEMPI E MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;

C) INDIVIDUAZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E LA RELATIVA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI INTERESSATI;

D) LE MODALITA' PER IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

03. IL SINDACO, NEL RISPETTO DELLE LEGGI E DELLE NORME STATUTARIE, DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO.

ART. 53

(ISTITUZIONI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI)

01. PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI SOCIALI, CULTURALI ED EDUCATIVI, SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO'

COSTITUIRE "ISTITUZIONI", ORGANISMI STRUMENTALI DEL COMUNE, DOTATI DI SOLA AUTONOMIA GESTIONALE.

02. IL PRESIDENTE ED IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA CON LE MODALITA' PREVISTE DALL' ARTT. 37 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . SU PROPOSTA DEL SINDACO IL CONSIGLIO PROCEDE ALLA

SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE O DI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DIMISSIONARI, CESSATI DALLA CARICA O REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO STESSO.

03. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' L'ORGANO AL QUALE COMPETE LA DIREZIONE GESTIONALE DELL'ISTITUZIONE, CON LA CONSEGUENTE RESPONSABILITA'.

04. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E' STABILITO DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI. LE

ISTITUZIONI PERSEGUONO NELLA LORO ATTIVITA', CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' ED HANNO L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DELLA GESTIONE FINANZIARIA, ASSICURATO ATTRAVERSO L'EQUILIBRIO FRA COSTI E RICAVI.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE I MEZZI FINANZIARI E LE STRUTTURE ASSEGNATE ALLE ISTITUZIONI: NE DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI; APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI; ESERCITA LA VIGILANZA E LA VERIFICA DEI RISULTATI DELLA GESTIONE; PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

06. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE ESERCITA LE SUE FUNZIONI ANCHE NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI.

ART. 54

(NOMINE)

01. IL COMUNE PROVVEDE A NOMINARE I PROPRI RAPPRESENTANTI NELLE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI E NEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE SECONDO CRITERI DI COMPETENZA, CAPACITA' ED ESPERIENZA.

TITOLO 06

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 01

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 55

(LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE)

01. ALLO SCOPO DI FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E, QUINDI, GARANTIRE IL BUONO ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA DELLA PROPRIA AZIONE DI GOVERNO, IL COMUNE SI AVVALE DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, DI APPOSITE CONSULTE, NONCHE' DI SINGOLI CITTADINI.

02. IL REGOLAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE STABILIRA' MODI, TEMPI E STRUMENTI IDONEI PER L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE E ACCESSO ALLE STRUTTURE E ALLA DOCUMENTAZIONE DEGLI APPOSITI ORGANISMI DI CUI AL SUCCESSIVO ARTICOLO, NONCHE' LA COSTITUZIONE DI UN APPOSITO ALBO IN CUI INCLUDERE TUTTE LE LIBERE ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO CHE FACESSERO DOMANDE DI ISCRIZIONE.

L'AMMISSIONE E' DELIBERATA DALLA GIUNTA DOPO AVER ACCERTATO LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' (NUMERO MINIMO DI SOCI; NUMERO MINIMO DI ATTIVITA'; L'EFFETTIVA ATTIVITA' SUL TERRITORIO).

03. IL CONSIGLIO PUO' ISTITUIRE, SU RICHIESTA DI UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, CONSULTE DI CITTADINI PER SETTORI SPECIFICI DI ATTIVITA' ECONOMICA E SOCIALE (ESEMPIO: CONSULTA DELL'AGRICOLTURA, COMMERCIO E ARTIGIANATO, TEMPO LIBERO - SPORT, PARITA' TRA UOMO E DONNA, ANZIANI, GIOVANI, ECC.).

04. IL PREDETTO REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE STABILIRA' I CRITERI DI SCELTA DEI CITTADINI, I RELATIVI REQUISITI, IL NUMERO DEI COMPONENTI LA CONSULTA MEDESIMA.

05. LO STESSO REGOLAMENTO STABILIRA' LE MODALITA' DI PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO SINGOLO O ASSOCIATO NEL RISPETTO DEI PRINCIPI PREVISTI DALLE LEGGI N. 142 E N. 241 DEL 1990 .

ART. 56

LE PARTECIPAZIONI DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

01. IL COMUNE VALORIZZA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE NELLE FORME PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO.

02. LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ATTRAVERSO LE LORO LIBERE ASSOCIAZIONI ASSUME RILEVANZA, IN RELAZIONE ALLA LORO EFFETTIVA RAPPRESENTATIVITA' DI INTERESSI GENERALI O DIFFUSI ED ALLA LORO ORGANIZZAZIONE CHE DEVE PRESENTARE UNA ADEGUATA CONSISTENZA PER POTER COSTITUIRE UN PUNTO DI RIFERIMENTO E DI RAPPORTI CONTINUATIVI CON IL COMUNE.

03. IL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DETERMINERA' LA STRUTTURA, LA COMPOSIZIONE, LA COMPETENZA, LE FUNZIONI ED IL SOGGETTO DI RIFERIMENTO, LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO E E QUANT'ALTRO NECESSARIO A RENDERE EFFETTIVA LA PARTECIPAZIONE DEGLI ORGANISMI NEL PROCESSO DECISIONALE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

ART. 57

(INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO)

01. IL REGOLAMENTO STABILIRA' I SOGGETTI SINGOLI O ASSOCIATI CHE AVRANNO FACOLTA' DI INTERVENTO, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, I TERMINI PER LE VARIE COMUNICAZIONI, LE MODALITA' DI PUBBLICITA' E DI INFORMAZIONE, DI ACCESSO.

ART. 58

(LA PARTECIPAZIONE DEI SINGOLI CITTADINI)

01. I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO DOMANDE, RICHIESTE O PROPOSTE SU ARGOMENTI SPECIFICI

DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, ALLO SCOPO DI MEGLIO TUTELARE GLI INTERESSI COLLETTIVI.

02. I SUDETTI ATTI DI INIZIATIVA POPOLARE, SONO TRASMESSI AGLI UFFICI COMPETENTI PER L'ISTRUTTORIA FORMALE E LA EVENTUALE TRASMISSIONE DEGLI ATTI ISTRUITI AGLI ORGANI COMPETENTI PER LA DECISIONE FINALE.

03. LA DECISIONE SULL'AMMISSIBILITA' O MENO DELL'INIZIATIVA POPOLARE E LA DECISIONE FINALE VENGONO TRASMESSE AL PRIMO FIRMATARIO.

CAPO 02

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM

ART. 59

(LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, PER PROPRIA INIZIATIVA O SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, PUO' DELIBERARE LA CONSULTAZIONE PREVENTIVA DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI, INDIVIDUABILI ATTRAVERSO LE RISULTANZE DEGLI UFFICI COMUNALI, DI ALBI PUBBLICI O DI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, SU PROPOSTE CHE RIVESTONO PER GLI STESSI DIRETTO E RILEVANTE INTERESSE.

02. LA CONSULTAZIONE PUO' ESSERE EFFETTUATA SIA MEDIANTE L'INDIZIONE DI ASSEMBLEE DEI CITTADINI INTERESSATI, NELLE QUALI GLI STESSI ESPRIMONO, NELLE FORME PIU' IDONEE, LE LORO OPINIONI O PROPOSTE, SIA CON L'INVIO A CIASCUNO DEGLI INTERESSATI DI QUESTIONARI, NEI QUALI VIENE RICHIESTO CON SEMPLICITA' E CHIAREZZA L'ESPRESSIONE DI OPINIONI, PARERI E PROPOSTE, DA RESTITUIRE CON LE MODALITA' ED ENTRO IL TERMINE NELLO STESSO INDICATO.

03. LA SEGRETERIA COMUNALE DISPONE LO SCRUTINIO DELLE RISPOSTE PERVENUTE E RIASSUME I RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE CHE TRASMETTE AL SINDACO, IL QUALE LI COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE, ED ALLA GIUNTA, PER LE VALUTAZIONI CONSEGUENTI, E PROVVEDE A DARNE INFORMAZIONE, CON PUBBLICI AVVISI, AI CITTADINI.

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE ULTERIORI MODALITA' E TERMINI RELATIVI ALLE CONSULTAZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

ART. 60

(REFERENDUM CONSULTIVO)

01. SU TUTTE LE QUESTIONI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI PORTATA GENERALE (INTERESSANTE L'INTERA COMUNITA'), E' AMMESSO IL REFERENDUM CONSULTIVO.

02. I REFERENDUM CONSULTIVI SONO INDETTI SU RICHIESTA PRESENTATA, CON FIRME AUTENTICATE NELLE FORME DI LEGGE, DA ALMENO UN QUINTO DEGLI ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE DEL COMUNE ALLA DATA DEL PRIMO GENNAIO DELL'ANNO NEL QUALE VIENE PRESENTATA LA RICHIESTA. LA RICHIESTA, CONTENENTE IL TESTO DA SOTTOPORRE AGLI ELETTORI, SONO PRESENTATE AL SEGRETARIO COMUNALE. QUESTI, PREVIA ISTRUTTORIA, LE TRASMETTE AL SINDACO PER LA LORO ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA UTILE DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE, COMUNQUE, DOVRA' ESSERE CONVOCATO ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA MEDESIMA.

03. IL CONSIGLIO DELIBERA, CON ATTO MOTIVATO, SULL'AMMISSIBILITA' O MENO DEL REFERENDUM IL CUI SVOLGIMENTO, IN CASO DI ACCOGLIMENTO, DOVRA' ESSERE EFFETTUATO ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA DI ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE DI AMMISSIONE. IL SINDACO, DIVENUTA ESECUTIVE LA DELIBERAZIONE, DA' CORSO ALLE PROCEDURE PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

04. NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI REFERENDUM CONSULTIVO LE SEGUENTI MATERIE:

A) REVISIONE DELLO STATUTO DEL COMUNE;

B) DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE; PIANTE ORGANICHE DEL PERSONALE E RELATIVE VARIAZIONI;

C) PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, PIANI PER LA LORO ATTUAZIONE E RELATIVE VARIAZIONI;

D) TRIBUTI LOCALI, TARIFFE DEI SERVIZI ED ALTRI IMPOSIZIONI;

E) DESIGNAZIONE E NOMINE DI RAPPRESENTANTI;

F) QUELLE SOTTOPOSTE A VINCOLI OBBLIGATORI PREVISTI DA LEGGI STATALI O REGIONALI;

G) QUELLE CHE SONO STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NEGLI ULTIMI TRE ANNI.

05. GLI ELETTORI REFERENDARI SONO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE TUTTI I CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.

06. AI REFERENDUM SI APPLICANO, IN QUANTO COMPATIBILI CON LE NORME STATUTARIE E REGOLAMENTARI, LE LEGGI REFERENDARIE STATALI.

07. IL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA DI CELEBRAZIONE DELLE CONSULTAZIONI, PRENDE ATTO DELL'ESITO E DISPONE, IN CONFORMITA' DELL'ESITO, PER L'ADOZIONE DEGLI ATTI CONSEGUENTI ENTRO I SUCCESSIVI TRENTA GIORNI.

08. PER TUTTO QUANTO NON PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO SI FA RINVIO AL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE POPOLARE CHE, FRA L'ALTRO, DISCIPLINERA' IN MODO PIU' SPECIFICO L'INTERA MATERIA REFERENDARIA.

09. LE CONSULTAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO ED I REFERENDUM CONSULTIVI DEVONO AVERE PER OGGETTO MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE E NON POSSONO AVERE LUOGO CONTEMPORANEAMENTE CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

CAPO 03

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 61

(PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO)

01. LA PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE E' ASSICURATE DALLE NORME STABILITE DALLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 , DA QUELLE APPLICATIVE PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO E DA QUELLE OPERATIVE DISPOSTE DAL REGOLAMENTO.

02. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA IL DOVERE DI CONCLUDERE, NEI TERMINI DI CUI AL SUCCESSIVO COMMA, MEDIANTE L'ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, OGNI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO CHE CONSEGUE OBBLIGATORIAMENTE AD UNA ISTANZA O CHE DEBBA ESSERE INIZIATO D'UFFICIO.

03. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DETERMINA, PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO, IL TERMINE ENTRO CUI ESSO DEVE CONCLUDERSI, QUANDO NON SIA DISPOSTO DIRETTAMENTE DALLE LEGGI O DAI REGOLAMENTI. I TERMINI VENGONO PROVVISORIAMENTE REGOLATI CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEFINITIVAMENTE STABILITI CON IL REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DA ADOTTARSI DAL CONSIGLIO ENTRO DODICI MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO. I TERMINI SONO STABILITI VALUTANDO I TEMPI STRETTAMENTE NECESSARI PER L'ISTRUTTORIA E L'EMANAZIONE DI CIASCUN PROVVEDIMENTO, IN RELAZIONE ALLA CONSISTENZA E POTENZIALITA' DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA PREPOSTA AI RELATIVI ADEMPIMENTI. LE DETERMINAZIONI DI CUI AL PRESENTE COMMA SONO RESE PUBBLICHE DAL SINDACO CON I MEZZI PIU' IDONEI PER ASSICURARNE LA CONOSCENZA DA PARTE DELLA POPOLAZIONE.

ART. 62

(RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO)

01. TUTTI I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI EMESSI DAL COMUNE, ESCLUSI GLI ATTI NORMATIVI E QUELLE A CARATTERE GENERALE, DEVONO ESSERE MOTIVATI CON LA INDICAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DELLE RAGIONI GIURIDICHE CHE HANNO DETERMINATO LA DECISIONE

DELL'AMMINISTRAZIONE, IN RELAZIONE ALLE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA.

02. LA GIUNTA COMUNALE DETERMINA DEFINITAMENTE, ENTRO DODICI MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, IN BASE ALLE PROPOSTE DEL SEGRETARIO COMUNALE, L'UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENTE RESPONSABILE DI CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO, RELATIVO AD ATTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA COMUNALE.

03. CON LO STESSO ATTO DELIBERATIVO VIENE PRECISATO IL RESPONSABILE DI CIASCUNA UNITA' ORGANIZZATIVA ED IL DIPENDENTE, ALLA STESSA ADDETTO, PREPOSTO A SOSTITUIRLO IN CASO DI SUA ASSENZA OD IMPEDIMENTO. NELLO STESSO ATTO VIENE STABILITO IL SOGGETTO COMPETENTE AD EMETTERE PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, IL PROVVEDIMENTO FINALE.

04. IL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DA ADOTTARSI ENTRO DODICI MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, INTEGRA, CON LE MODALITA' APPLICATIVE, LE DISPOSIZIONI STABILITE NEI PRIMI QUATTRO CAPI DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N.

241 E LA GIUNTA COMUNALE PROCEDE, NEI CENTOVENTI GIORNI SUCCESSIVI, A VERIFICARE ED EVENTUALMENTE MODIFICARE LA DELIBERAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, ADEGUANDOLA A QUANTO STABILITO DAL REGOLAMENTO.

05. IL REGOLAMENTO E GLI ATTI ATTUATIVI DELLA LEGGE RICHIAMATI NEI PRECEDENTI COMMA SONO O ISPIRATI A REALIZZARE LA PIU' AGEVOLE E CONSAPEVOLE PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE ASSOCIAZIONI E DEI COMITATI PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DEBONO STABILIRE GLI ORGANI AI QUALI SPETTA DI VALUTARE LE RICHIESTE PRESENTATE DAGLI INTERESSATI PER DETERMINARE MEDIANTE ACCORDI IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE, INDIVIDUANDO MODALITA', LIMITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DI TALE POTESTA'.

CAPO 04

IL DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEL CITTADINO

ART. 63

(PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DELLE INFORMAZIONI)

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI, AL FINE DI ASSICURARE LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI FAVORIRNE LO SVOLGIMENTO IMPARZIALE.
02. IL DIRITTO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI, DELLE PROCEDURE, SULL'ORDINE DI ESAME DI DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDANO E' GARANTITO DALLE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.
03. LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI UFFICIALI DEL COMUNE, DELLE DELIBERAZIONI E DI OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO VIENE EFFETTUATA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, IL QUALE DISPONE LE ALTRE FORME DI COMUNICAZIONE IDONEE AD ASSICURARE LA PIU' AMPIA CONOSCENZA DEGLI ATTI PREDETTI.

ART. 64

(IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI, ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI)

01. TUTTI I CITTADINI, SINGOLI ED ASSOCIATI, HANNO DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE GESTISCONO E SERVIZI PUBBLICI.
02. IL REGOLAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE STABILIRA' LE MODALITA' DI ACCESSO AGLI ATTI, GLI ATTI RITENUTI "RISERVATI" PER LEGGE, I CASI IN CUI E' APPLICABILE L'ISTITUTO DELL'ACCESSO DIFFERITO. LO STESSO REGOLAMENTO, INFINE, DETTERA' NORME ORGANIZZATORIE PER IL RILASCIO DI COPIE.

CAPO 05

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 65

(REGOLAMENTO)

01. IL COMUNE, NELLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA, HA POTESTA' NORMATIVA SECONDARIA CHE SI CONCRETIZZA ATTRAVERSO I REGOLAMENTI E LE ORDINANZE.
02. I REGOLAMENTI SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI, REGIONALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.
03. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA, A CIASCUN GRUPPO CONSILIARE E AI CITTADINI SECONDO QUANTO STABILITO NEL PRECEDENTE ARTT. 57 DEL PRESENTE STATUTO.
04. I REGOLAMENTI, QUANDO LA RELATIVA DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA AD OGNI EFFETTO DI LEGGE, VENGONO PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI ED ENTRANO IN VIGORE DOPO TALE PUBBLICAZIONE.
05. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DEVONO ESSERE APPROVATI ENTRO CENTOVENTI GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE

NUOVE DISPOSIZIONI.

ART. 66

(ORDINANZE, CIRCOLARI E DIRETTIVE, ECC.)

01. IL SINDACO HA IL POTERE DI EMANARE ORDINANZE ORDINARIE E STRAORDINARIE. SONO ORDINANZE ORDINARIE QUELLE EMESSE IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE O REGOLAMENTARI; SONO STRAORDINARIE QUELLE URGENTI E CONTINGIBILI, COME PREVISTO DALL' ARTT. 32 DELLA LEGGE N. 142/90 , CHE DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATE E LIMITATE NEL TEMPO. IN CASO DI ASSENZA OD IMPEDIMENTO DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LEGALMENTE LO SOSTITUISCE.

02. LE ORDINANZE DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI ALL'ALBO PRETORIO E PUBBLICIZZATE NELLE FORME PIU' AMPIE POSSIBILI PER RENDERLE CONOSCIBILI A TUTTI E DEVONO ESSERE, INOLTRE, ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO E A CHIUNQUE NE FACCIA RICHIESTA.

03. QUANDO IL DESTINATARIO E' SINGOLO DEVE ESSERE UTILIZZATA LA MISURA DI CONOSCENZA DELLA NOTIFICA.

04. IL SEGRETARIO, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI, PUO' EMANARE CIRCOLARI, DIRETTIVE, DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI O DI PROVVEDIMENTI DEL SINDACO, DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO.

ART. 67

(NORME TRANSITORIE E FINALI)

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO TUTORIO, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI.

02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO AL MINISTERO DELL'INTERNO PERCHE' SIA INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

04. IL SEGRETARIO DEL COMUNE APPONE IN CALCE ALL'ORIGINALE DELLO STATUTO LA DICHIARAZIONE DELL'ENTRATA IN VIGORE.

05. CON L'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO CESSA L'APPLICAZIONE DEL REGIME TRANSITORIO DISPOSTO DALLA LEGGE.

06. LE MODIFICAZIONI DELLO STATUTO POSSONO ESSERE PROPOSTE DAL CONSIGLIO A SEGUITO DI DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA O SU RICHIESTA DI ALMENO 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE. IL SINDACO CURA L'INVIO A TUTTI I CONSIGLIERI DELLE PROPOSTE PRESENTATE E DEI RELATIVI ALLEGATI ALMENO TRENTA GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA NELLA QUALE LE STESSE VERRANNO ESAMINATE. SE LE PROPOSTE DI MODIFICA SONO RESPINTE, POTRANNO ESSERE RIPROPOSTE DOPO ALMENO DUE ANNI.